

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

27.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BATTAGLIA**
INDI
DEL VICEPRESIDENTE **BELLOCCHIO**

INDICE

	PAG.		PAG.
		TESSARI ALESSANDRO	307
		USELLINI	296, 299, 301, 307, 311
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	286
<hr/>			
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		La seduta comincia alle 10,15.	
Contributo italiano al conto sussidi del Fondo monetario internazionale (1883)	285	MEROLLI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
PRESIDENTE	285	(È approvato).	
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Seguito della discussione del disegno di legge: Contributo al conto sussidi del Fondo monetario internazionale (1883).	
Sanatoria di infrazioni ed irregolarità formali in materia tributaria (1408)	286	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Contributo italiano al conto sussidi del Fondo monetario internazionale ».	
PRESIDENTE	286, 287, 291 293, 295, 296, 302, 303, 304 305, 308, 309, 310, 311, 312	Nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali. È oggi pervenuto il parere favorevole da parte della V Commissione bilancio.	
AMADEI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	287, 294, 295, 296, 297 301, 303, 304, 307, 309, 310, 311		
ANTONI	287, 290, 291, 294, 295, 297 298, 299, 300, 301, 303, 306, 308, 311		
AZZARO	289, 290, 295, 297, 300, 301, 302, 308		
BORGOGGIO	308		
GORIA, <i>Relatore</i>	287, 288, 289, 290 291, 293, 294, 295, 296, 297, 298 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312		
SARTI	302		
SPAVENTA	289, 290, 291, 295, 297 300, 301, 302, 305, 307, 308		

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo di 8.600.000 diritti speciali di prelievo, pari a lire 9.060.185.355 alla data del 16 marzo 1978, a favore del conto sussidi istituito dal Fondo Monetario Internazionale con decisione n. 4773 (75/136) del 1° agosto 1975.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Contributo italiano al conto sussidi del Fondo monetario internazionale » (1883):

Presenti e votanti . . .	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli . . .	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Azzaro, Bellocchio, Bernardini, Borgoglio, Citterio, Conchiglia Calasso Cristina, D'Alema, De Cosmo, Fiori Publio, Gaiti, Giura Longo, Gorla, Gottardo, Laganà, Mazzarrino, Merolli, Patria, Pavone, Rende, Rossi di Montelera, Sarti, Spaventa, Tessari Alessandro, Toni, Usellini, Viscardi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Sanatoria di infrazioni ed irregolarità formali in materia tributaria (1408).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sanatoria di infrazioni ed irregolarità formali in materia tributaria ».

Nella seduta di ieri avevamo esaurito la discussione sulle linee generali.

Propongo che venga adottato come testo base quello proposto dal Comitato ristretto e di cui ho dato lettura nella seduta di ieri. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli successivi, salvo che negli stessi non sia diversamente stabilito, si applicano alle infrazioni commesse sino al 31 agosto 1980.

Non si fa luogo a rimborsi di imposte comunque pagate o ritenute, né delle pene pecuniarie e delle soprattasse pagate prima della data di entrata in vigore della presente legge per le infrazioni dichiarate non punibili a norma degli articoli successivi.

L'onorevole Gorla ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire la parola: infrazioni, con le parole: irregolarità formali e minori infrazioni.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

GORIA, *Relatore*. Si tratta di una modifica formale che è stata concordata dopo la seduta di ieri e che anticipa, in un certo senso, la modifica che dovremo apportare al titolo del provvedimento.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole all'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato)*.

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'altro articolo successivo. Ne do lettura.

ART. 2.

Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni richiamate nella prima parte del terzo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel terzo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché per le violazioni indicate negli articoli successivi.

Le pene pecuniarie per le violazioni richiamate nel comma precedente sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale dei soggetti diversi dalle persone fisiche o chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o il rappresentante negoziale, se richiesti dagli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

Gli onorevoli Toni, Antoni e Bernardini hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le pene pecuniarie per le violazioni richiamate nel comma precedente sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e per i sog-

getti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, se richiesti dagli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa » (2. 1).

ANTONI. L'emendamento si illustra da solo, perché definisce meglio le categorie di coloro che rappresentano il contribuente.

GORIA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento, che mi sembra costituisca un contributo di chiarezza.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Antoni, sostitutivo del secondo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Sono considerate valide:

1) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente, e del suo indirizzo, nonché per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;

2) le dichiarazioni di cui al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, considerate omesse perché pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio incompetente, entro il 31 agosto 1980. La stessa disposizione si applica ai certificati dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repub-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

blica 29 settembre 1973, n. 600, quando la loro presentazione esonera dall'obbligo della dichiarazione;

3) le dichiarazioni dei redditi ed i certificati di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non sottoscritti in violazione del terzo e quarto comma dell'articolo 8 dello stesso decreto.

Quando le dichiarazioni indicate al primo comma sono state presentate ad ufficio incompetente questo deve trasmetterle all'ufficio competente entro il 31 dicembre 1980.

L'avviso di accertamento relativo alle dichiarazioni ed ai certificati indicati nel primo comma deve essere notificato entro il termine di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni o i certificati sono stati presentati ad ufficio competente. Qualora la presentazione sia avvenuta ad ufficio diverso da quello competente, il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni o i certificati sono pervenuti all'ufficio competente. Se alla data di entrata in vigore della presente legge le dichiarazioni o i certificati non sono ancora pervenuti all'ufficio competente, il termine decorre dall'anno 1980.

Sono altresì considerate valide, relativamente alle dichiarazioni dei redditi presentate sino al 2 luglio 1980:

a) la deduzione degli oneri di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, effettuata per competenza anziché per cassa, purché regolarmente documentata;

b) le detrazioni per carichi di famiglia, ancorché manchi l'attestazione prevista dal quarto comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, a condizione che le persone cui le detrazioni si riferiscono provvedano a rimuovere la irregolarità

entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio.

Non si considera omesso il versamento diretto imputato dal contribuente ad imposta diversa da quella dovuta, nell'ordine di versamento di cui all'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, o nella distinta di versamento o nel documento di conto corrente postale di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto.

Gli onorevoli Antoni, Bernardini e Toni hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, aggiungere il seguente periodo: « Entro gli stessi termini previsti per l'accertamento devono essere iscritte a ruolo le imposte liquidate sulla base delle dichiarazioni di cui al primo comma » (3. 2).

Il relatore, onorevole Gorla, ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il secondo comma (3. 3).

Al terzo comma, aggiungere le parole: « per le dichiarazioni presentate negli anni 1979 e precedenti e dall'anno 1981 per quelle presentate nell'anno 1980 » (3. 4).

Al quarto comma sostituire le parole: « sino al 2 luglio », con le parole: « sino al 31 agosto 1980 » (3. 1).

GORIA, *Relatore*. Con l'illustrazione dell'emendamento 3. 3 si intende illustrato anche l'emendamento 5. 2 al successivo articolo 5, perché di identico tenore.

Quando affrontammo il problema della validità delle dichiarazioni, anche se presentate ad uffici non competenti, ci ponemmo l'esigenza di stimolarne la trasmissione da parte dell'ufficio non competente all'ufficio competente, al fine di accelerarne la possibilità di esame. Fu così formulato il secondo comma dell'articolo 3, identico al quarto comma del-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

l'articolo 5, con il quale in sostanza si ordinava agli uffici non competenti di trasmettere le dichiarazioni entro il 31 dicembre 1980. Tutti ci rendiamo conto di come questa data sia ormai troppo ravvicinata ed inoltre va considerato che la garanzia che si intendeva introdurre in questa materia con la determinazione di un anno da cui far decorrere i termini per la prescrizione dell'accertamento, non è contenuta nel secondo comma, ma nel terzo comma dell'articolo 3. Questo secondo comma, e l'analogo quarto comma dell'articolo 5, finirebbero per avere natura solo ordinatoria e quindi per creare inutili difficoltà. Di qui la proposta di sopprimerli.

Più ampia la portata dell'emendamento 3. 4 con il quale, ai sensi dell'articolo 43 del decreto n. 600, s'intende comprendere la fattispecie di mancato ricevimento da parte degli uffici, ciò al fine di non lasciare in sospeso il contribuente per tanti anni. L'amministrazione ha fatto rilevare — ed il relatore condivide tale preoccupazione — che non vi sono problemi per le denunce che per il 1980 giungono fisicamente all'ufficio competente, mentre le denunce presentate ad ufficio non competente nell'anno 1980 saranno rilevate attraverso *tests* meccanografici, per altro non prima della metà dell'anno prossimo; non potranno quindi pervenire agli uffici competenti prima della seconda metà del 1980.

Si è ritenuto quindi di difendere i termini di decorrenza per cui rimarrebbe l'anno 1980 per le dichiarazioni presentate negli anni 1979 e precedenti, e l'anno 1981 per quelle presentate nel 1980. In proposito desidero ricordare che il termine cui si fa riferimento è quello che nel primo comma dell'articolo 74 del decreto n. 600 viene individuato nell'anno di presentazione della dichiarazione. Quindi, per una dichiarazione presentate ad ufficio non competente nel 1979 e pervenuta all'ufficio competente nel 1980, i termini di prescrizione si calcolano nella misura di cinque anni successivi al 1980.

Sono favorevole all'emendamento Antoni 3. 2, cautelativo nei confronti del fi-

sco in quanto prevede la messa a ruolo delle imposte dovute.

L'emendamento 3. 1 si illustra da sé, perché costituisce un semplice allineamento di date.

SPAVENTA. Nel corso della discussione avvenuta in sede di comitato ristretto fu evidenziato come il comma di cui si propone la soppressione pone un obbligo senza la relativa sanzione e quindi sono favorevole a tale soppressione.

AZZARO. Vorrei qualche chiarimento in merito alla soppressione del secondo comma dell'articolo 3 perché, se non ho capito male, nel successivo comma sarebbe contenuto il termine di decorrenza.

Il contribuente deve trovare all'interno della normativa i termini necessari per adeguare il suo comportamento; se invece non sono chiari i termini per la trasmissione della dichiarazione dall'ufficio incompetente a quello competente e quindi la decorrenza degli accertamenti in rettifica, si rende necessaria una modifica.

La soppressione del secondo comma dell'articolo 3 praticamente elimina l'impegno dell'ufficio a trasmettere, ove sia incompetente, la dichiarazione all'ufficio competente.

GORIA, *Relatore*. L'ufficio si deve adeguare alla normativa generale.

AZZARO. La attuale normativa generale considera come non presentata la dichiarazione presentata all'ufficio incompetente, tanto che abbiamo ritenuto opportuna la sanatoria. Sopprimendo questo secondo comma, si esonerano gli uffici da un compito, quello cioè di andare a ricercare, e quindi espungere, la dichiarazione per cui già hanno ritenuto vi sia stata omissione di presentazione; al tempo stesso si mette il contribuente e l'ufficio nella possibilità di far decorrere dei termini legali, perché anche l'ufficio che riceve la dichiarazione ed è competente deve rispettare dei termini ai fini dell'accertamento in rettifica, termini che devono avere un momento di inizio.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

In proposito vorrei un chiarimento da parte del Governo.

SPAVENTA. Forse si potrebbe risolvere il problema in questione se si adottasse la seguente formulazione: « Qualora la presentazione sia avvenuta da parte di ufficio diverso da quello competente, questo deve trasmetterla a quello competente ».

ANTONI. Abbiamo preso conoscenza degli emendamenti pochi minuti fa, quindi è necessario chiarirci alcune idee.

Ho affermato che non avrei avuto eccezioni da sollevare alla eliminazione del secondo comma, però le osservazioni fatte dal collega Azzaro mi paiono pertinenti perché è vero che si rinvia alla normativa di carattere generale, ma è anche vero che da questa non emerge, ai fini del termine, l'obbligo di comportamento da parte del contribuente.

Il relatore è favorevole all'introduzione di questo emendamento per le difficoltà che altrimenti sarebbero insorte all'interno dell'amministrazione. Vorrei ricordare che si tratta di un termine ordinatorio, mentre quello del successivo comma riguarda il termine di accertamento che, da un certo punto di vista regola il precedente, ma non disciplina l'obbligo del passaggio dall'ufficio incompetente a quello competente. Sarebbe forse il caso di trovare una formula meno impegnativa.

AZZARO. Se approvassimo la soppressione del comma in questione alcuni contribuenti potrebbero trovarsi ad essere sottoposti ad accertamento in rettifica anche a distanza di dieci anni.

GORIA, *Relatore*. Vorrei distinguere le situazioni che sono obiettivamente diverse. Ci siamo posti il problema che l'onorevole Azzaro ha ricordato ora, cioè come evitare che a distanza di molti anni un contribuente, che ha commesso una irregolarità, ma che abbiamo già considerato modesta, possa essere sottoposto ad accertamento.

A mio avviso appare accettabile, in tal senso, la soluzione prevista nel terzo comma dell'articolo che richiama la normativa generale e poi specifica che il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni o i certificati sono stati presentati ad ufficio competente e, nel caso in cui la presentazione sia avvenuta ad ufficio diverso da quello competente, il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni od i certificati sono pervenuti all'ufficio competente (per una dichiarazione presentata nel 1975 ad un ufficio non competente e da questo trasmessa nel 1978 a quello competente i termini decorrono dal 1978). Infine, se alla data di entrata in vigore della presente legge le dichiarazioni o i certificati non sono ancora pervenuti all'ufficio competente, il termine decorre dall'anno 1980; questo per dare un termine certo e sicuro anche nel caso di incuria dell'amministrazione.

A mio avviso raddoppiando il periodo di accertamento (ma fino ad un certo punto perché l'ufficio ha solo il termine dei cinque anni) il contribuente può essere sufficientemente garantito.

Resta il problema di come indurre la amministrazione a fare queste operazioni che sono dovute; mi pare che un richiamo sarebbe sufficiente, anche perché il contribuente non è sospeso nell'indeterminatezza, ma può contare su un termine comunque certo.

SPAVENTA. Le esigenze qui sono due: da una parte, di non avvantaggiare il contribuente che un peccato, sia pure veniale, l'ha commesso, e dall'altra di non penalizzarlo troppo, lasciando aperti dei termini di accertamento indefiniti.

Da questo punto di vista, mi pare che siano accettabili i motivi dell'emendamento del relatore. Tuttavia, proporrei di sopprimere il secondo comma e di sostituire il terzo comma da: « Qualora » sino alla fine con i seguenti periodi: « Qualora la presentazione sia avvenuta ad ufficio diverso da quello competente, si deve trasmettere la dichiarazione all'ufficio competente. Se alla data di entrata in vigore della presente legge le dichiarazioni

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

non siano state ancora trasmesse all'ufficio competente, il termine di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, decorre dall'anno 1980 per le dichiarazioni presentate nell'anno 1979 e precedenti, e dal 1981 per quelle presentate nell'anno 1980». Ritengo che una formulazione del genere potrebbe annullare le perplessità dell'onorevole Azzaro, e conciliarsi con quanto abbiamo finora detto.

ANTONI. Il mio emendamento è di tenore analogo a quello ora esposto. Anch'io sono favorevole alla soppressione del secondo comma e per quanto riguarda il terzo, intenderei modificarne l'ultimo periodo del mio emendamento come segue: « Se alla data di entrata in vigore della presente legge le dichiarazioni o i certificati non sono ancora pervenuti all'ufficio competente, essi si intendono pervenuti all'ufficio competente stesso entro l'anno 1980 per le dichiarazioni presentate nell'anno 1979 e precedenti, e nell'anno 1981 per quelle presentate nel 1980. Il termine di cui al presente comma decorre, rispettivamente, dal 1980 e dal 1981 ».

SPAVENTA. Questa presunzione di presentazione non è molto bella...!

ANTONI. Ma in questo modo ho evitato di richiamare tutto un discorso che rende sempre molto disagiata l'interpretazione della legge per i non « addetti ai lavori »; invece, il collega Spaventa si è rifatto all'articolo 43 del decreto presidenziale n. 600. Comunque, quello a cui tengo particolarmente, a parte l'emendamento, è che vengano stabiliti certi principi.

GORIA, *Relatore*. Credo che il collega Spaventa dovrebbe fare più attenzione a quel passaggio dell'emendamento che egli ha saltato, in cui parlando delle dichiarazioni non presentate all'ufficio competente, si individua il termine di decorrenza nell'anno in cui le dichiarazioni sono avvenute. Ora, dobbiamo immaginare che la gran parte delle dichiarazioni presentate ad ufficio non competente siano state già trasmesse a quello competente...

SPAVENTA. Ma questo si capisce.

GORIA, *Relatore*. Non si capisce se non lo specifichiamo: altrimenti vale il primo comma, in cui si parla dell'anno di presentazione, cosa che mi sembra un eccesso di favore verso il contribuente.

SPAVENTA. Penso che sarebbe allora il caso di accantonare, per il momento, la discussione dell'articolo 3 con i suoi emendamenti, per esaminarlo meglio successivamente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare lo articolo 3 e gli emendamenti ad esso connessi.

(Così rimane stabilito).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 4.

Non si applicano le pene pecuniarie previste:

1) dall'articolo 46, primo comma, e dall'articolo 47, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni ed i certificati di cui al n. 2) del precedente articolo 3;

2) dagli articoli 46, ultimo comma, e 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni presentate o pervenute all'ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese. La stessa disposizione si applica altresì ai certificati di cui all'articolo 3 dello stesso decreto quando la loro presentazione esoneri dall'obbligo della dichiarazione;

3) dall'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nel caso di tardiva consegna, da parte dei sostituti di imposta delle certificazioni di cui al primo com-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

ma dell'articolo 3 dello stesso decreto, a condizione che la consegna sia avvenuta entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti aventi diritto a ricevere la certificazione stessa;

4) dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, per la mancata presentazione della situazione patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi;

5) dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme ad esattoria o ad ufficio incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale;

6) dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, per l'inosservanza di disposizioni regolanti il rapporto esattoriale nei casi di:

a) invio della cartella ai contribuenti con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) tardiva trasmissione agli uffici delle imposte degli elenchi decadali, già previsti dall'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603;

c) mancata comunicazione all'ufficio delle imposte della omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale nelle distinte di versamento o nei documenti di conto corrente postale;

d) tardivo invio delle distinte di versamento e dei certificati di allibramento al Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette;

e) tardiva trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato delle distinte riepilogative dei versamenti;

f) mancata comunicazione del versamento ad esattoria incompetente di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602;

g) mancata comunicazione dell'incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

h) violazione delle disposizioni ed istruzioni impartite dalla amministrazione finanziaria a norma dell'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Sono considerate valide le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, considerate omesse ai sensi dell'articolo 37 del citato decreto a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio diverso da quello competente, entro il 5 marzo 1980.

Non si applicano le pene pecuniarie previste:

1) dall'articolo 43, commi primo e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, a condizione che le dichiarazioni siano state presentate entro la data del 31 agosto 1980;

2) dall'articolo 43, secondo comma, del citato decreto n. 633 del 1972 per errori di calcolo che abbiano prodotto minor versamento d'imposta non superiore a lire ventimila. Non si fa luogo a recupero del tributo.

La disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 48 dello stesso decreto n. 633 del 1972, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, si applica anche per le infrazioni commesse anteriormente al 1° aprile 1979.

Quando le dichiarazioni indicate al primo comma sono state presentate ad ufficio incompetente questo deve trasmetterle al-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

l'ufficio competente entro il 31 dicembre 1980.

L'avviso di accertamento relativo alle dichiarazioni indicate nel primo comma deve essere notificato entro il termine di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni sono state presentate ad ufficio competente. Qualora la presentazione sia avvenuta ad ufficio diverso da quello competente, il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni sono pervenute all'ufficio competente. Se alla data di entrata in vigore della presente legge le stesse dichiarazioni non sono ancora pervenute all'ufficio competente, il termine decorre dall'anno 1980.

Il relatore, onorevole Gorla, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: entro il 5 marzo 1980, con le seguenti parole: entro il 31 agosto 1980 (5. 1).

Soppimere il quarto comma (5. 2).

Al quinto comma sono aggiunte, in fine, le parole: per le dichiarazioni presentate negli anni 1979 e precedenti e dell'anno 1981 per quelle presentate nell'anno 1980 (5. 3).

GORLA, *Relatore*. Poichè i problemi dell'articolo 5 sono connessi a quelli dell'articolo 3, propongo di accantonare la discussione, insieme agli emendamenti da me presentati, per riprenderla successivamente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare l'articolo 5 e gli emendamenti ad esso connessi.

(Così rimane stabilito).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 6.

Non si applicano le pene pecuniarie previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, primo comma, limitatamente alla mancata o inesatta compilazione del documento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4, del citato decreto, nonché quelle di cui ai commi secondo, terzo e quarto dello stesso articolo 7.

La pena pecuniaria prevista dall'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, non si applica altresì nel caso previsto dall'articolo 4, primo comma, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, qualora sia stato omesso il numero di codice fiscale del mittente.

Le violazioni alle quali non si applicano le pene pecuniarie ai sensi dei commi precedenti non si computano agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

Il quinto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, è soppresso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

La pena pecuniaria per le violazioni previste dal primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni, non si applica a carico del soggetto che ha chiesto più volte l'attribuzione del codice fiscale con gli stessi dati di identificazione, né a carico del soggetto cui sono stati attribuiti diversi numeri di codice fiscale a seguito di più richieste. In quest'ultimo caso la pena pecuniaria non si applica a condizione che il soggetto dichiari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Centro informativo della Direzione

ne generale per l'organizzazione dei servizi tributari del Ministero delle finanze, di aver richiesto più volte l'attribuzione del numero di codice fiscale, indicando tutti i numeri attribuitigli.

Le pene pecuniarie per le violazioni previste dai commi dal secondo all'undicesimo del predetto articolo 13 non si applicano a condizione che il soggetto, se richiesto dall'ufficio competente, provveda ad eliminare la omissione o la inesattezza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. Resta ferma l'efficacia degli atti e delle iscrizioni indicati nell'articolo 12, secondo comma, e nell'articolo 21, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.

I soggetti in possesso di numero di codice fiscale provvisorio possono dichiarare l'attribuzione del numero di codice definitivo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza applicazione di sanzioni.

ANTONI. Di fronte a delle indicazioni di carattere generale, alcuni casi specifici destano delle preoccupazioni. Vorrei, ad esempio, che il Governo ed il relatore avessero la cortesia di confermare che nell'articolo 7 è compreso il caso di cui all'articolo 6, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973. La questione riguarda alcune migliaia di contribuenti dei piccoli comuni dove, non essendovi istituti bancari, i versamenti sono effettuati a mezzo di vaglia postali che, nella loro stesura originaria, non comprendevano la dizione del codice fiscale; poiché è noto che non è possibile, per prescrizione dell'amministrazione postale apportare modifiche al contenuto dei vaglia, pena la nullità dello stesso, molti contribuenti hanno commesso questa irregolarità ed è stata loro elevata una sanzione pecuniaria di 50 mila lire. È vero che è stato poi provveduto ad inserire nel testo dei vaglia postali l'indicazione del codice fiscale, ma poiché esistono dei casi in cui è stato im-

possibile evitare l'infrazione, mi sembra opportuno rimediare a questo errore.

Vorrei che il Governo desse in proposito un chiarimento tale da tranquillizzare quei contribuenti che si sono visti contestare tale infrazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
BELLOCCHIO

GORIA, *Relatore*. Con l'articolo 7 si dichiara la non applicabilità delle sanzioni derivanti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605. Il primo comma dell'articolo 13 stabilisce che: « L'omessa o inesatta indicazione del proprio numero di codice fiscale da parte dei soggetti che sono obbligati ad indicarlo ai sensi dell'articolo 6 è punita con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila. Si considera inesatta l'indicazione del precedente numero di codice fiscale successivamente ad alcuna delle rettifiche o modificazioni di cui al sesto comma dell'articolo 4 ».

Mi sembra che, non essendovi eccezioni al contenuto dell'articolo 6 che elenca i documenti sui quali deve essere apposta l'indicazione del codice fiscale, il problema sollevato dall'onorevole Antoni possa essere direttamente riferibile a questo combinato disposto, non essendo certo che i bollettini di conto corrente siano direttamente richiamati nell'articolo 6.

Per la fattispecie dei bollettini incompleti non per colpa del contribuente, va poi considerato anche l'articolo 4 che, al punto 5, dice: « Dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme ad esattoria o ad ufficio incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale: ». Mi parrebbe, quindi, che ci sia un sufficiente margine di tranquillità.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La gestione della norma è affidata all'amministrazione finanziaria e quin-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

di sarà tenuto conto delle osservazioni avanzate in questa sede, eventualmente con una circolare ministeriale.

ANTONI. Sono spiacente. Ma devo insistere, altrimenti sarò costretto a presentare un ulteriore emendamento.

Se diamo una interpretazione autentica della legge, è su questa che l'amministrazione dovrà regolarsi. Occorre quindi che il Governo dia atto che nella sanatoria di cui all'articolo 7, primo comma, sono compresi anche i casi di cui all'articolo 6 del decreto n. 605, primo comma, lettera d), riguardante i bollettini postali per le imposte dirette.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono favorevole alla presentazione di un emendamento.

AZZARO. Non credo sia il caso che il Governo dia una sua interpretazione in merito; l'interpretazione autentica non può che essere contenuta in una successiva fase legislativa.

Tuttavia, poiché chi applica la norma potrà ricorrere ad una interpretazione logica ricavata dagli atti parlamentari, se la Commissione si esprime nel senso di far entrare il caso esposto dall'onorevole Antoni tra i casi sanati, nessun ufficio si permetterà di irrogare una sanzione per mancata apposizione del codice fiscale nei bollettini di conto corrente.

GORIA, *Relatore*. Il relatore non ha nessuna difficoltà ad esprimersi in questo senso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura.

ART. 8.

Per i periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge è già scaduto il termine di presentazione della dichiarazione, i costi

e gli oneri sono ammessi in deduzione, in deroga al terzo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, qualora il reddito risultante dalla dichiarazione risulti correttamente dichiarato sulla base delle scritture contabili previste dal primo comma, punti a) e b) dell'articolo 14 e dagli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'onorevole Gorìa ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: « e dagli articoli 18 e 19 » *con le parole:* « e dall'articolo 18 ». (8. 1).

Sostituire l'intero articolo 8 con il seguente:

Per i periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge è già stata presentata la dichiarazione, i costi e gli oneri sono ammessi in deduzione, in deroga al terzo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, qualora gli stessi siano stati correttamente registrati sulle scritture contabili previste dal primo comma, punti a) e b) dell'articolo 14 e dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600. (8. 2).

GORIA, *Relatore*. Ritiro l'emendamento 8. 1 e mantengo l'8. 2 che costituisce una ristrutturazione in termini più comprensibili della materia trattata nell'articolo in questione. In particolare si prevede che le denunce siano già presentate e che il termine di presentazione sia già passato; la differenza sul piano concreto è lievissima, però mi sembra una formulazione più chiara.

SPAVENTA. Vorrei sapere se sostituire la presentazione piuttosto che la scadenza sia ampliativo o restrittivo.

GORIA, *Relatore*. Restrittivo.

AZZARO. Che valore si attribuisce al termine « correttamente »? A mio avviso

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

tale termine potrebbe indurre gli uffici a diverse interpretazioni.

GORIA, *Relatore*. Non ho difficoltà alla soppressione del termine in questione.

PRESIDENTE. L'onorevole Gorìa ha presentato il seguente subemendamento al proprio emendamento 8. 2.

Sopprimere la parola « correttamente ».

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono favorevole all'approvazione dell'emendamento Gorìa con la soppressione della parola « correttamente ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Gorìa.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gorìa, con la modifica testé apportata, interamente sostitutivo dell'articolo 8.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Gorìa, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 8-bis.

« Relativamente ai periodi di imposta per i quali il termine della dichiarazione annuale è scaduto prima della pubblicazione della presente legge è considerata valida l'attribuzione, agli effetti delle imposte sul reddito, di ricavi e costi a periodo di imposta diversi da quelli di competenza, a condizione che siano stati dichiarati in conformità alle registrazioni effettuate ai fini dell'IVA » (8. 0. 1).

GORIA, *Relatore*. Non insisto per la votazione di questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Usellini, Citterio, Gottardo e Gaiti hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

« Nei confronti dei soggetti che per i periodi di imposta il cui termine di pre-

sentazione della dichiarazione è scaduto entro il 31 agosto 1980, hanno proceduto alla determinazione del reddito di impresa sulla base delle scritture contabili previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, non si applica la pena pecuniaria per infedele dichiarazione quando la infedeltà dipende esclusivamente dalla errata imputazione o dalla mancata imputazione al periodo di imposta di componenti positivi o negativi di reddito in dipendenza della registrazione regolarmente eseguita per lo stesso periodo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto » (8. 0. 2).

L'onorevole Gorìa ha presentato il seguente subemendamento:

Sostituire le parole da « Nei confronti » fino a « 31 agosto 1980 » con le parole: « Nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione entro il 31 agosto 1980 e che » (0. 8. 0. 2. 1)

USELLINI. Si tratta di una modifica che viene proposta dopo diverse osservazioni fatte da altri colleghi, nel senso di formulare diversamente (senza toccarne la sostanza) la norma attuale.

Questa norma, rispetto ai criteri contabili di competenza e cassa vigenti, oltre che rientrare nello spirito del provvedimento che stiamo adottando, consente al contribuente di ottenere l'esenzione dalla pena pecuniaria quando la infedele dichiarazione dipenda dalla errata imputazione al periodo di imposta di componenti positivi o negativi di reddito in dipendenza della registrazione regolarmente eseguita per lo stesso periodo ai fini dell'IVA. Gli uffici non dovrebbero sottrarsi all'applicazione di questa norma anche per le dichiarazioni relativamente alle quali hanno operato il prelievo dell'imposta; purtroppo avviene che normalmente l'iscrizione venga rettificata a favore dell'ufficio, ma non del contribuente anche se dal punto di vista globale dell'imponibile non c'è differenza, vi è differenza per l'imposta dovuta perché si cumula il reddito, e quindi è diversa la progressione, ma l'im-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

ponibile non cambia, perché si tratta di imposte che devono essere già registrate ai sensi delle varie scritture obbligatorie.

Per quanto riguarda il subemendamento, non ho nessuna difficoltà ad accettarlo, anzi ringrazio il relatore per la puntualizzazione del termine, coerente con quello indicato nel sistema che precede l'articolo.

SPAVENTA. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che in sede di Comitato ristretto l'amministrazione si era espressa in senso contrario; vorrei quindi conoscere il parere del Governo in merito a questo emendamento.

In secondo luogo vorrei far presente che con questo emendamento si sanano le irregolarità per i soggetti tenuti a scrittura contabile. Non mi sembra che in altre parti del disegno di legge si dia analogia sanatoria per le irregolarità commesse dalle persone fisiche.

GORIA, *Relatore*. C'è l'articolo 3.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questa materia è stata oggetto di una lunga discussione ed anche ieri, con i rappresentanti degli uffici competenti, si è discusso della questione. Gli uffici si sono dichiarati contrari e quindi il Governo nutre notevoli perplessità. In ogni caso, si rimette alle decisioni della Commissione.

SPAVENTA. In base a questa dichiarazione, in considerazione del fatto che l'amministrazione in questo ed in altri casi ha dato un valido contributo, esprimerò il voto contrario sull'emendamento dell'onorevole Usellini.

GORIA, *Relatore*. Un chiarimento deve essere cercato nell'articolo 3, quarto comma, punto A.

ANTONI. Nell'articolo da lei richiamato si parla di oneri deducibili.

GORIA, *Relatore*. Il problema della competenza e della cassa si pone in ma-

niera diversa per il sistema delle imprese e il sistema delle persone fisiche. Nel primo caso la competenza gioca su due fronti: ricavi ed oneri; nel caso delle persone fisiche, solo dal lato degli oneri. È per questo che si è specificato il limite.

La formulazione dell'articolo 8-bis, più che l'emendamento da me originariamente presentato, è pesantemente confermativo dell'orientamento dell'amministrazione sul mantenimento del criterio di competenza della valutazione degli oneri e dei ricavi. Sull'applicazione di questo orientamento in alcune fattispecie — ad esempio quella degli agenti e rappresentanti di commercio — a titolo personale faccio delle riserve.

L'ultima osservazione riguarda un aspetto testuale. L'emendamento dell'onorevole Usellini propone, in sostanza, di eliminare le sanzioni mantenendo il debito d'imposta, laddove ricorra una determinata fattispecie che, in questo caso, è molto chiara: « Non si applica la pena pecuniaria per infedele dichiarazione quando l'infedeltà dipende esclusivamente dalla errata imputazione o dalla mancata imputazione di componenti positivi o negativi di reddito... ». Bisogna chiarire cosa si intende per « esclusivamente » perché, se fosse interpretato in modo tale che la sanzione non si applica quando l'unica contestazione al contribuente è basata su questi aspetti, la norma sarebbe iniqua.

AZZARO. Prendendo atto che il Governo si rimette alla Commissione per la votazione di questo emendamento, vorrei rilevare come, in questa dichiarazione, il Governo non abbandoni il principio della competenza contenuto nel decreto n. 597. Anzi, come ha fatto presente l'onorevole Goria, con questo emendamento viene riconfermato tale principio.

Sarei del medesimo avviso dell'onorevole Spaventa qualora il principio della competenza potesse essere scalfito, perché ritengo debba rimanere così come è ai fini della valutazione del reddito di una impresa.

L'emendamento Usellini, fermo restando l'obbligo dell'amministrazione di portare a

tassazione tutti i redditi maturati e non goduti per il periodo d'imposta tende a far sì che tutti quei redditi che sono stati invece espunti dal conto profitti e perdite, ma non goduti, vengano riportati a tassazione, senza però le sanzioni relative. Le condizioni per l'applicazione della norma devono essere tali da lasciare l'ufficio tranquillo sulla buona fede e quindi sulla perfetta tenuta delle scritture contabili. Se queste condizioni si verificassero, si avrebbe soltanto una sanatoria per chi, in buona fede, ha ritenuto di non mettere tra i redditi tassabili per quel periodo di imposta redditi che ha invece effettivamente goduto in un periodo di imposta diverso e successivo. Questo naturalmente può essere discusso, ma il principio non viene scalfito, e quindi non credo che vi possa essere una grave difficoltà.

ANTONI. Vorrei partire dalle stesse considerazioni che ha fatto il collega Spaventa. La questione se questo in qualche modo inficia un principio, non è accettabile. In assoluto può essere che, in altra sede, e con una disciplina più completa, si possa giungere a definizioni legislative diverse, ma inserire in un provvedimento del genere questa disposizione sarebbe una forma surrettizia di non riformare, ma creare un'ulteriore confusione, perché una disciplina complessiva non è materia da affrontare qui.

Per queste ragioni, pur di fronte alla conoscenza di elementi e di fatti che hanno determinato violazioni — non per azioni fraudolente, ma per obiettive difficoltà — ci orientavamo sul non inserire questa disposizione nel provvedimento di legge così come era stato inizialmente proposto, perché in qualche modo inficiava questa questione di principio.

Vorrei aggiungere che, se si dovesse esaminare il problema, la questione cassa e competenza dovrebbe essere vista in rapporto, per il reddito di impresa, alla entità dell'impresa stessa, in quanto sappiamo che il problema si pone soprattutto per le imprese minime o comunque minori, laddove, ad esempio, è molto di-

sagevole per un artigiano o per altre categorie arrivare a distinguere ciò che è dovuto per competenza ai fini di un'imposta e ciò che è dovuto per cassa ai fini di un'altra, e discriminare l'una dall'altra. Invece questa disposizione provvede a tale scopo.

Vorrei poi manifestare delle altre perplessità. In primo luogo, non c'è dubbio che c'è stato un atto di remissione o di « riapprezzamento » da parte del Governo, che conserva alcune perplessità ma, in qualche modo, fa capire che dietro ad esse c'è un atteggiamento meno fermo dell'amministrazione, meno avverso nei confronti di questo problema: si può allora discutere un momento la cosa, e pertanto chiederei un accantonamento della questione, per riesaminarla nella sospensione che faremo.

Ciò dico anche perché, rimanendo l'articolo così com'è, mi preoccupano talune questioni. Intanto, l'interpretazione di quella parola: « esclusivamente », che nelle intenzioni del presentatore (che mi sembrano non condivise dal relatore) si connette ad un diritto-dovere, da parte dell'amministrazione, di verificare in quel senso: e ciò crea dei problemi rilevantissimi, ai fini tanto dell'equità quanto della giustizia...

GORIA, *Relatore*. Qui non è toccato questo problema.

ANTONI. Io cerco di capire l'interpretazione del presentatore. Quando si aggiunge quest'avverbio, si finisce con il creare dei problemi. La parola « esclusivamente », interpretata letteralmente, può far comprendere qualcosa che qui in realtà non intendiamo dire, cioè che questa disposizione vale solo nell'ipotesi in cui esiste infedeltà di dichiarazione solamente per questa questione, e che quindi il concorso con altre ragioni di infedeltà fa cadere anche questa. È l'unica questione in cui saniamo in qualche modo una situazione, per la quale si procede ad un accertamento, perché anche per questo ci può essere un recupero di accertamento. Non si tratta infatti dei recuperi previsti

dall'articolo 36-bis, non è la questione degli oneri deducibili, non vi è un'analogia con l'applicazione del quarto comma, punto a) dell'articolo 3, in quanto per il reddito delle persone fisiche il discorso è contenuto nell'indicazione di alcune fattispecie indicate nella legge.

Qui, per il fatto che si tratta di un discorso intorno al reddito di impresa, la casistica può essere più vasta, e l'analogia è quasi più formale che sostanziale, e pertanto la questione merita di essere ulteriormente approfondita.

Se dovessimo andare fino in fondo a tale questione, una volta ascoltato il parere definitivo del relatore e del Governo, mi riserverei di esprimere un parere a nome del gruppo comunista.

USELLINI. Credo che sia necessario un chiarimento, perché si tende a mantenere una certa continuità tra le situazioni previste da questo e dal precedente emendamento già proposto dal relatore. Dal punto di vista sostanziale, ritengo che la impostazione sia opposta, e non mette minimamente in discussione i principi generali, relativi all'accertamento dal punto di vista della competenza e della cassa.

La sostanziale differenza è che, intanto, non tocchiamo il sistema vigente, ma ci limitiamo a considerare una situazione molto precisa, che può essere indicata, per esempio, come registrazione di componenti positivi di reddito relativi a fatture emesse nel periodo di competenza e registrate nel periodo successivo; in tal caso, è stato spesso operato dai responsabili il trasferimento dei componenti positivi di reddito al periodo in cui c'era la registrazione. Sappiamo che gli uffici operano il trasferimento, rispetto alla competenza, all'esercizio precedente, e da questo viene la risposta al quesito posto dall'onorevole Antoni. Trasferendo un componente positivo di reddito da un esercizio all'altro, non si può pretendere che il contribuente passi in una situazione cui l'ha ricondotto l'azione dell'amministrazione.

ANTONI. Questo solo in ipotesi di verifica analitica...

GORIA, *Relatore*. Per via induttiva il discorso è superato.

USELLINI. Il termine «esclusivamente» si riferisce al fatto che la ragione della variazione è dovuta solamente a questo aspetto, e che non sussiste anche, per lo stesso tipo di operazione, qualcosa che non è più un errore, ma che rientra in una diversa quantificazione o nell'ambito di altre norme aggiuntive che, di per sé, farebbero scattare le norme generali ed impedirebbero l'applicazione della depenalizzazione prevista dall'emendamento: e spero con ciò di aver fugato le perplessità manifestate.

GORIA, *Relatore*. Non ho molto da aggiungere alle considerazioni fatte. Quanti hanno partecipato ai lavori del Comitato ristretto credo conoscano la mia particolarissima attenzione a queste fattispecie.

Mi sembra incredibile che nel momento in cui andiamo ad operare su un fronte molto vasto come quello in discussione ora, non teniamo conto di una fattispecie in cui la dichiarazione è corretta salvo che nell'interpretazione; nei casi concreti si hanno vantaggi o danni per l'erario, cioè si registrano situazioni alterne.

La formulazione su cui stiamo discutendo mi sembra sia abbastanza attinente alla filosofia del provvedimento. Il mi parere è quindi favorevole, mi permetto solo di proporre ai colleghi l'approvazione di un emendamento che sopprima il termine «esclusivamente», che rischia di diventare un elemento di complicazione per la norma in questione.

ANTONI. Insisto sul rinvio di questo emendamento affinché se ne possa discutere assieme agli altri già accantonati. In effetti si inserisce a questo punto un altro emendamento sul quale vorrei riflettere, quello relativo all'articolo aggiuntivo 10-bis che avevamo formulato tenendo presenti tutti i casi sino a ieri previsti, tutti quelli nei quali non c'è omissione di imposta. Adesso il discorso diventa differente.

USELLINI. Esistono due situazioni rispetto alle quali si determina una varia-

zione del reddito: quando viene iscritto nel reddito di esercizio un componente positivo o negativo non di competenza di quell'esercizio (errata imputazione), quando invece non si scrive un componente positivo o negativo nel reddito di esercizio che lo dovrebbe contenere (mancata imputazione).

Si tratta di due situazioni diverse che danno luogo entrambe a rettifica del reddito.

SPAVENTA. Voterò contro questo articolo, ma continuo a ritenere che il termine « errata » sarebbe sufficiente.

GORIA, *Relatore*. Il punto è abbastanza delicato perché mi rendo conto che il termine « mancata » può suscitare qualche perplessità.

In realtà abbiamo una fattispecie in cui l'ufficio contesta due cose, o una imputazione che non doveva essere fatta e che quindi si intende errata, oppure una imputazione che doveva essere fatta e non è stata fatta.

A me sembra difficile comprendere nel termine « errata » entrambe queste situazioni; sono dell'avviso che la garanzia della registrazione escluda che si possa parlare di « mancata » in assoluto, cioè mai attribuita.

AZZARO. Non presentata e, quindi, mancata, perché mancata vuol dire che ci doveva essere, che è in qualche altra parte nella contabilità IVA, in altro periodo, ma non è lì. Con il termine errata si vuole portare a tassazione quello che manca e applicare le pene pecuniarie relative.

GORIA, *Relatore*. Potremmo risolvere il problema dicendo: « dell'errata applicazione del principio della competenza », comprendendo in tal modo il dare e l'avere.

AZZARO. Una formulazione del genere sarebbe di grave pregiudizio per l'ufficio, che potrebbe sbagliare nell'interpretazione. Perché si possa eliminare la sanzione, si deve ritenere l'errore sia in buona fede

e sarebbe sbagliato affidare all'ufficio un potere del genere.

ANTONI. L'errore c'è sempre, ma quando abbiamo detto che in questo c'è una differenza è perché qui l'intenzionalità è evidente.

Ritengo che in proposito vada fatto un chiarimento. Si tratta di sanzioni e non c'è discussione sul *quantum* dell'imposta dovuta. Nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata una irregolarità perché nei conti di cassa sono stati inclusi dei conti che dovevano essere indicati per competenza, l'amministrazione recupera una certa somma, più gli interessi per il ritardato pagamento, ed inoltre deve comminare una sanzione pecuniaria; ebbene, il provvedimento attinge unicamente a questa ultima fase.

Quando ho detto che la questione non infirmava il principio, intendevo dire che se ci sono delle manovre di fine anno nei redditi di impresa, anche per quanto riguarda tassazioni ad aliquote permanenti, l'ufficio ha il dovere di recuperare queste imposte; quindi la progressività dell'imposta che fosse stata lesa da una detrazione maggiore del costo deve essere recuperata. Dobbiamo però stabilire che si tratta solo della sanzione.

Non sono d'accordo sulla questione dei due tempi sulla quale il presentatore dell'emendamento ha cercato di dare un chiarimento. In sostanza se è stato recuperato un elemento attivo o è stato riconosciuto un elemento passivo, questo comporta la rettifica dell'ufficio nei confronti della dichiarazione dell'anno successivo; ma così il discorso diventa complicato e va comunque diversamente disciplinato.

Facciamo l'ipotesi di un mutamento di residenza o di domicilio fiscale del contribuente da un anno all'altro e di tutte le incompetenze che ne deriverebbero per l'ufficio al quale passa il nuovo domicilio fiscale in rapporto agli accertamenti effettuati precedentemente. Se giuridicamente questo è giusto, di fatto cosa può determinare?

Si potrebbero citare molti altri casi in cui si verrebbe a creare una situazione

di grande confusione entro la quale ci sarebbe lo spazio per manovre illecite.

Poiché si tratta di un errore e quindi di un recupero di imposta, anche ai fini della sospensione del procedimento dobbiamo trovare una disciplina diversa.

GORIA, *Relatore*. Basterebbe escludere dall'articolo successivo il riferimento all'articolo 8-bis.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Come il collega Antoni ha chiarito, non si tratta di inficiare un principio, anzi ci si basa solo sul medesimo principio della sanatoria. In proposito vorrei dire che ritengo il termine « mancata », il più preciso perché con quello « errata » si potrebbe creare una certa confusione per gli uffici al momento del recupero, visto che ci si riferisce ad una situazione regolare.

Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Antoni di accantonare l'articolo aggiuntivo 8-bis, poiché in merito si è svolta una approfondita discussione, ritengo che se accantoniamo questa norma in attesa di discutere il disegno di legge n. 1507, la situazione per l'amministrazione si farà più difficile.

Il Governo non è pienamente favorevole a questo articolo 8-bis, ma lo considera un « male minore ». Si rimette, pertanto, alla decisione della Commissione.

GORIA, *Relatore*. Proporrei per il momento di accantonare questa discussione, per discutere l'articolo aggiuntivo unitamente agli altri articoli che abbiamo accantonato.

ANTONI. Perché accantonare? Da parte nostra c'è disponibilità alla discussione.

SPAVENTA. Anch'io penso che non sia il caso di procedere ad un accantonamento: ormai ognuno ha espresso la sua opinione, e possiamo passare ad una decisione.

AZZARO. Dubito che questo emendamento sia riduttivo, perché si va a favo-

re solo di chi è in possesso di partita IVA, mentre tutti gli altri che non l'hanno non possono usufruire, anche se in buona fede, di questa disposizione.

SPAVENTA. Per conto mio, devo dire che vedo emergere tali e tanti problemi su questo testo, che sono ad esso ancor più sfavorevole di quanto non lo fossi prima: tra l'altro sorgono problemi di equità di trattamento, ed io avevo già avanzato le osservazioni del collega Azzaro. Quanto all'accantonamento, sarebbe da accogliere se servisse a risolvere veramente la questione, e non a riaprire un seminario che non ci porta a nulla di concreto.

USELLINI. Ritengo che l'emendamento debba essere posto in votazione, perché era stata a suo tempo fatta una richiesta di risolvere con un unico testo i problemi dell'errata imputazione e della mancata imputazione. Sono comunque d'accordo, per aderire alla richiesta del collega Antoni, di modificare il testo nella sua seconda parte, in modo che sia così formulato: « quando la infedeltà dipende esclusivamente dalla errata imputazione o dalla mancata imputazione al periodo di imposta di componenti positivi o negativi di reddito diversa da quella stabilita dalla legge in dipendenza delle registrazioni regolarmente eseguite per lo stesso periodo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ».

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma anche in questo modo non risolviamo il problema, sollevato dai colleghi Azzaro e Spaventa, del diverso trattamento tra coloro che possono servirsi della dichiarazione IVA e coloro che non possono.

USELLINI. Sono contrario ad accogliere l'estensione proposta dall'onorevole Azzaro.

GORIA, *Relatore*. Non ho nulla in contrario alla formulazione proposta, che è

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

molto simile a quella che io avevo richiamato quando si dibatté il problema della mancata-errata imputazione. Ma domando qual è l'area che sta tra le persone fisiche e i soggetti IVA. Ovviamente, il trattamento delle persone fisiche è diverso, per ragioni di carattere intrinseco. Ma dobbiamo anche immaginare delle imprese tassate sulla base del reddito di impresa, non soggette all'IVA, perché non escludo che ne esistano.

AZZARO. Anche nel campo delle persone giuridiche vi sono enti non sottoposti a dichiarazione IVA, come gli istituti di credito, essendo le loro operazioni per la quasi totalità esenti da quest'obbligo; e questi resterebbe fuori da quanto previsto nell'emendamento, dato che qui si concede un beneficio soltanto se una certa situazione sia dimostrabile attraverso contabilità IVA.

SARTI. Proporrei di delimitare i soggetti che possono utilizzare questa norma, nel senso che quest'ultima dev'essere finalizzata non alle società che hanno una notevole esperienza (bilanci, eccetera) e nelle quali l'elemento della non iscrizione...

AZZARO. Una delimitazione del genere sarebbe incostituzionale.

SARTI. Non possiamo limitare la norma solo alle imprese minori?

AZZARO. Non si può dare un'agevolazione ad un soggetto che è tenuto allo stesso comportamento (e i soggetti di imposta hanno una loro caratteristica, circa il comportamento), perché lo vieta l'articolo 3 della Costituzione. Si tratta di soggetti alcuni con contabilità semplificata, altri con contabilità complessa, ma tutti soggetti di imposta cui vengono irrogate delle sanzioni, a fronte di un controllo.

SPAVENTA. Al di là di queste osservazioni mi esprimo in senso contrario alla proposta Sarti e preannuncio la mia astensione sulla proposta di accantonamento.

PRESIDENTE. A questo punto pongo in votazione la proposta di accantonamento avanzata dall'onorevole Gorla.

(È approvata).

Passiamo all'esame dell'articolo successivo. Ne do lettura.

ART. 9.

Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 agosto 1980 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto prima della pubblicazione della presente legge.

Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore della presente legge o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima.

L'onorevole Gorla ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire al primo comma le parole: « prima della pubblicazione della presente legge » *con le parole:* « anteriormente alla data predetta ». (9. 1).

Aggiungere il seguente comma:

« Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi entro il 31 agosto 1980, la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo ». (9. 2).

GORLA, *Relatore*. L'emendamento 9. 1 è puramente formale, l'altro emendamento

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

(il 9. 2) è il frutto di discussioni avvenute in sede di Comitato ristretto sul problema dei versamenti.

Su tale questione anche nella seduta di ieri è stata evidenziata la situazione di quei contribuenti per i quali il mancato pagamento è da mettersi in relazione al ruolo scadente successivamente alla data del 31 agosto; cioè, tra coloro che hanno versato l'imposta dovuta prima del 31 agosto e coloro che non lo hanno fatto o lo hanno fatto successivamente esiste questa figura — richiamata dall'onorevole Antoni — del contribuente che non ha versato perché non gli è stata fatta la richiesta di versamento.

Propongo pertanto l'emendamento 9. 2 con la convinzione di risolvere in maniera equa il problema.

ANTONI. Per evitare una interpretazione che neghi il diritto in questione al contribuente che abbia pagato in ritardo una rata, vorrei che fosse inserita la dizione che le imposte non versate iscritte a ruolo siano state pagate prima del 31 agosto o vengano pagate alle rispettive scadenze.

GORIA, *Relatore*. Mi sembra necessario distinguere le fattispecie, perché ci sono alcuni ritardati versamenti che si sono compiuti entro il 31 agosto 1980, per i quali, a parere del relatore, è l'articolo 9 che detta la disciplina. Ci sono dei versamenti che devono essere fatti per ruolo, la cui scadenza è successiva al 31 agosto 1980, ma precedente all'entrata in vigore della legge, diciamo per ipotesi 31 agosto-30 dicembre; per queste fattispecie si prevede che siano state pagate alla relativa scadenza. Si può quindi usare il termine « siano state pagate ».

C'è poi la fattispecie di ruoli scadenti alla entrata in vigore della legge, per la quale può valere il termine « vengano pagate alle relative scadenze del ruolo ».

ANTONI. Con l'aggiunta della parola « pagate », sono favorevole.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo, con questa modifica, è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 9. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 9. 2 con l'integrazione suggerita dal proponente.

(È approvato).

ANTONI. Vorrei fare una dichiarazione di voto sull'articolo 9, con il quale si disciplinano i casi indicati nell'articolo 3. Di fatto ne esistono altri relativi al pagamento di imposta IVA, e sono i casi per i quali i termini per il pagamento — per un periodo di tempo e specificamente per la rata di novembre — sono stati posticipati al 5 gennaio anziché al 5 dicembre. Tale data è stata poi modificata, ma alcuni contribuenti lo hanno ignorato ed hanno continuato a versare entro il 5 gennaio; per questo comportamento sono state comminate le sanzioni pecuniarie di ritardato pagamento.

Il voto del gruppo comunista, pertanto, sarà favorevole all'articolo 9 se il Governo in qualche modo potrà confermare che la sanatoria di cui al provvedimento al nostro esame vale anche per tutti i casi in cui le sanzioni sono comminate per ritardato pagamento in osservanza a disposizioni di legge successivamente abrogate prima della entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 9 con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 10.

Alle Regioni, province, comuni e loro consorzi ed ai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le disposizioni

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

di cui all'articolo 10 della legge 29 febbraio 1980, n. 31.

(È approvato).

Gli onorevoli Antoni, Bernardini, Toni e Conchiglia Galasso Cristina hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo (10. 0. 3):

ART. 10-bis.

« I giudizi relativi alle violazioni previste negli articoli precedenti, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi.

Gli uffici devono trasmettere entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge alle Commissioni tributarie un elenco cumulativo contenente la indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso, nonché la attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nel secondo comma dell'articolo 2, o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla.

Le Commissioni dichiarano la estinzione del giudizio ».

Il relatore, onorevole Gorìa, ha presentato il seguente emendamento all'emendamento 10. 0. 3.

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano la estinzione del giudizio » (0. 10. 0. 3. 1).

GORIA, *Relatore*. L'emendamento Antoni tende a facilitare il trattamento delle posizioni comprese nella normativa al nostro esame e giacenti presso gli organi del contenzioso, intento che non può non essere condiviso.

Se una critica si può avanzare, è che forse questo articolo sembra superfluo.

Il subemendamento da me presentato raccoglie quelle osservazioni sollevate dall'onorevole Azzaro nel corso della discussione generale e sulle quali vi è stata una sostanziale convergenza di tutte le parti.

Il nuovo comma, prevedendo un esame degli atti da parte delle commissioni, lascerebbe a queste ultime un certo ambito di valutazione discrezionale che, del resto, è nei loro poteri.

Come relatore, pertanto, sono favorevole all'emendamento Antoni con la modifica proposta dal mio subemendamento.

Per quanto riguarda la preoccupazione dell'onorevole Antoni circa il raccordo tra questo articolo aggiuntivo e l'articolo 8-bis, al momento accantonato, ritengo che in sede di coordinamento, qualora quest'ultimo articolo venisse approvato, si potrà aggiungere un inciso.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con quanto detto dal relatore.

ANTONI. Non riesco a capire come sia possibile porre in votazione il subemendamento 0. 10. 0. 3. 1.

GORIA, *Relatore*. Onorevole Antoni penso che la proposta del presidente sia quella di porre in votazione questo subemendamento con la riserva di procedere al coordinamento formale qualora risultasse approvato anche l'articolo aggiuntivo 8-bis che era stato accantonato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 10. 0. 3. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 10. 0. 3 ribadendo la riserva del coordinamento formale nel caso che venga approvato l'articolo aggiuntivo 8-bis.

(È approvato).

Gli onorevoli Forte, Rubbi, Bernardini, Gottardo e Antoni hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Gli atti di regolarizzazione di società di fatto o irregolari, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, formati entro due anni dalla data stessa, sono soggetti ad imposta di registro con l'aliquota unica dell'1 per cento.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

Il valore imponibile è costituito dal patrimonio netto della società quale risulta dalla situazione patrimoniale alla data della regolarizzazione da allegarsi all'atto e formata secondo i criteri indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, in base alle scritture contabili obbligatorie, anche se ai soli fini fiscali, o, in mancanza, ad altri elementi fiscalmente riconosciuti. Se la regolarizzazione della società è contestuale alla sua trasformazione in società di capitali, il patrimonio netto è costituito da quello risultante dalla relazione di stima di cui all'articolo 2498, secondo comma, del codice civile.

Alla stessa aliquota sono soggetti i conferimenti di beni, esclusi quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, effettuati dai soci in occasione della regolarizzazione.

Nell'ipotesi di cui agli articoli 2343 e 2476 del codice civile il valore di detti beni è quello risultante dalla stima ivi indicata.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'iscrizione della società nell'anagrafe delle ditte tenute dalle camere di commercio IAA non può essere effettuata senza la presentazione dell'atto costitutivo regolarmente registrato» (10. 0. 1).

GORIA, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha avuto modo di approfondire questa materia relativa alla regolamentazione delle società di fatto. Si tratta di un problema di vasta portata sia in riferimento all'interpretazione della normativa sia in riferimento all'interesse del fisco di combattere fenomeni tutt'altro che edificanti quale quello dell'evasione. Faccio, inoltre rilevare, come questa materia fosse già compresa nel disegno di legge governativo (vedi articolo 9).

Alla luce di diverse considerazioni e cercando il più possibile un punto di convergenza con le recenti tendenze interpretative dell'amministrazione, ritengo sia opportuno sostituire l'articolo aggiuntivo 10. 0. 1 con un altro del seguente tenore e che fin da ora mi riservo di presentare formal-

mente: « Gli atti di regolarizzazione di società di fatto o irregolari, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, e formati entro 6 mesi dalla data stessa, sono soggetti ad imposta di registro con l'aliquota unica dell'1 per cento. Il valore imponibile è costituito dal patrimonio netto della società quale risulta alla data della regolarizzazione. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione delle società nella anagrafe delle ditte tenuta dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, non può essere effettuata senza la produzione dell'atto costitutivo regolarmente registrato ».

Questa mia proposta di modifica tende ad evitare il riprodursi di annose, difficili e delicate controversie circa la stima dei valori e costi storici per situazioni nelle quali il patrimonio si è formato 20-30-40 anni fa. Inoltre con questa modifica intendo collegare la determinazione dell'applicazione dell'imposta con aliquota fissa ad altri provvedimenti di agevolazione e di ripristino di chiarezza nel settore.

PRESIDENTE. Il relatore onorevole Goria ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. ...

« Gli atti di regolarizzazione di società di fatto o irregolari, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, e formati entro sei mesi dalla data stessa, sono soggetti ad imposta di registro con l'aliquota unica dell'uno per cento. Il valore imponibile è costituito dal patrimonio netto della società quale risulta alla data della regolarizzazione.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione delle società nell'anagrafe delle ditte tenute dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, non può essere effettuata senza la produzione dell'atto costitutivo regolarmente registrato ».

(10. 0. 2).

SPAVENTA. Personalmente sono contrario alla formulazione dell'articolo ag-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

giuntivo 10. 0. 1 in quanto la ritengo troppo estensiva.

Per quanto riguarda la modifica testé proposta dal relatore, mi dichiaro parzialmente favorevole, ritenendo più opportuno sostituire il primo comma della suddetta proposta con l'articolo 9 del testo governativo che è limitato a sanare situazioni pregresse. All'uopo mi riservo di presentare un subemendamento in tal senso.

GORIA, *Relatore*. Non ho nulla da obiettare sulla diversa formulazione e sulla diversa data; sono assolutamente contrario all'adozione dell'articolo 9 del testo del Governo. Oggi, se una società di fatto è obbligata a regolarizzarsi, viene tassata dall'ufficio del registro sulla base del costo storico, al quale si applicano le diverse aliquote per ciascun cespite.

Da ciò deriva una difficilissima ricostruzione del costo storico, nonché una applicazione di aliquote (per beni immobili) del 10 per cento. Il risultato è che nessuna società pensa, di propria iniziativa, a regolarizzarsi, perché verrebbe a pagare un'imposta sul trasferimento, nel momento in cui non c'è trasferimento, e poi ci sono contestazioni sulla valutazione dei beni.

Con la proposta dell'onorevole Spaventa, peggioriamo in modo incredibile, perché portiamo la tassazione sempre al 10 per cento dei cespiti, ma sui valori attuali; pensiamo ad un immobile conferito in società dieci anni fa, e che venga tassato oggi, laddove non c'è reale motivo di tassazione, al valore attuale: creiamo, per le imprese, delle situazioni di vita o di morte.

Tutto ciò è stato ampiamente discusso in sede di comitato ristretto, e l'articolo del Governo fu accantonato, decidendo che, se non ci fosse stata opportunità di una diversa intesa con il Governo, ne avremmo discusso in altra sede.

È sembrato ieri di trovare, ad un certo punto, una convergenza, che pareva abbastanza equa, in quanto certamente agevolativa, se la vediamo sotto il profilo di ciò che è la situazione attuale: tuttavia, fino ad un certo punto, perché non è detto che la tassazione ad aliquota normale

a valori storici sia sempre superiore a quella all'1 per cento a valori attuali.

A mio avviso, si dovrebbe adottare questa soluzione, perché, pur essendo sufficientemente incentivante per il contribuente (l'1 per cento si può pagare), è di gran lunga più semplificatrice per l'una e per l'altra delle parti interessate. Inoltre, nell'ambito di uno sforzo per favorire le imprese, non possiamo retrocedere rispetto alla situazione in atto. Se dovessimo stabilire aliquote normali a valori storici, confermeremmo la situazione già esistente; se dovessimo far gravare l'aliquota ordinaria su valori attuali, procederemmo in direzione opposta.

Per migliorare la situazione in modo equo, o quanto meno ragionevole, la soluzione adatta sembrava quella indicata dal comitato ristretto.

ANTONI. Nel testo originario del Governo si parla di conferimento e di patrimonio netto: il problema della valutazione tra costi storici ed attuali è tutto qui. Si tratta di vedere la questione dell'applicazione di aliquote ordinarie diverse, secondo la natura dell'immobile, e secondo se è bene mobiliare o immobiliare, quindi con la discriminazione del valore complessivo, anche lordo, dell'incidenza del mobiliare o dell'immobiliare.

Partendo dall'intenzione di passare da un'economia sommersa ad una palese, e di far emergere certe situazioni, si tratta tuttavia di vedere se questa è o meno la sede più opportuna per un'operazione del genere.

Dal punto di vista operativo, sarebbe inutile stabilire una disposizione di legge che non consentisse una sanatoria, perché non otterremmo lo scopo che ci prefiggiamo, e su cui siamo tutti d'accordo. Si tratta di decidere se in questo caso intendiamo, non dico andare oltre il quadro di questa legge, ma in qualche modo superare il limite più ristretto che ci eravamo proposti.

Desidero aggiungere che sembra in ogni caso opportuno stabilire termini abbastanza ridotti, e per quanto riguarda la questione dell'iscrizione alla Camera di com-

mercio, credo che sia ragionevole l'osservazione del collega Spaventa, che tende a superarla.

Se dunque riteniamo che sia prevalente, in una situazione del genere, l'opportunità di consentire una serie di regolarizzazioni, potremmo andare al di là dei limiti che ci siamo posti finora, e consentire queste regolarizzazioni: il che è anche — devo sottolinearlo — il fine cui tendiamo, ed inoltre si tratta anche di regolarizzazioni per imposta. L'osservazione fatta dal collega Spaventa colpisce nel segno, da questo punto di vista, perché qui noi non desanzioniamo unicamente, ma stabiliamo un criterio di tassazione — per una serie di casi — che concerne più il futuro che il passato.

Pertanto, tenuto conto dell'interesse manifestato dal paese su quest'argomento, dell'opportunità di avere dei soggetti di imposta più chiari, e di avere un sistema di impresa parimenti più chiaro, ritengo sia opportuno travalicare quei limiti di cui dicevo, ed approvare disposizioni che consentono la regolarizzazione; nei termini indicati dall'articolo aggiuntivo nella versione proposta dal relatore.

SPAVENTA. Vorrei soprattutto rivolgermi al relatore e all'onorevole Azzaro. A me sembra, infatti, che si stia entrando nel campo del provvedimento n. 1507, cioè in quello del condono. A questo punto perché non rimandiamo la norma in questione proprio al progetto di legge n. 1507? Personalmente sono del parere che sarebbe migliore il testo governativo, se il relatore non è di questo avviso vorrei sapere il suo parere sul rinvio di tale questione.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario all'emendamento 10. 0. 1, mentre è favorevole all'impostazione data dall'onorevole Spaventa all'emendamento 10. 0. 2 nel senso che trattandosi di materia relativa al provvedimento n. 1507 dovrebbe essere trattata in quest'ultimo provvedimento.

Il Governo invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento 10. 0. 1.

USELLINI. Il problema è certamente reale e lo abbiamo visto nelle esperienze passate. A me sembra che l'impostazione data dal relatore sia più corretta nei confronti dei rapporti tra fisco e società.

Il meccanismo di quantificazione comporta contenziosi che hanno tempi lunghissimi di nessun interesse per l'erario. In sostanza, se l'emendamento non viene ritirato preannuncio il mio voto favorevole.

GORIA, *Relatore*. Debbo dichiarare che ho proposto l'emendamento 10. 0. 2 perché esisteva il 10. 0. 1 anche se, personalmente, davo per scontato che di questo problema non se ne potesse trattare in questa sede. Ad altre formulazioni sostanzialmente diverse dal contenuto dell'emendamento 10. 0. 2 sono contrario; è ovvio che se — per le ragioni esposte — i proponenti ritirano l'emendamento 10. 0. 1, ed i gruppi presenti in Commissione non manifestino una convergenza sostanziale non c'è motivo da parte del relatore di insistere sull'emendamento 10. 0. 2.

ANTONI. Ritiro, in qualità di confirmatario, l'emendamento 10. 0. 1 poiché non mi sembra più proponibile.

SPAVENTA. A nome del mio gruppo chiedo che venga ritirato anche l'emendamento 10. 0. 2 ed esprimo parere favorevole, nelle forme che propone il relatore, per un rinvio al provvedimento n. 1507.

TESSARI ALESSANDRO. Mi associo a quanto detto dal collega Spaventa.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo alla Commissione di esprimersi per il ritiro dell'emendamento.

GORIA, *Relatore*. Abbiamo condotto questa discussione con grande convergenza di intenti, il che rappresenta un fatto politico rilevante.

Non credo che su questa materia sia opportuno un rinvio.

Non si dispiaccia l'onorevole Spaventa se la convergenza ha, come nel caso dell'articolo 8-bis, qualche smagliatura.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

SPAVENTA. Una cosa è la diversità di opinioni ed un'altra la mancanza di consultazioni.

GORIA, *Relatore*. Bisogna verificare se tra i gruppi che hanno lavorato su questo provvedimento ci sia una convergenza e, in caso positivo, il discorso può essere affrontato. Se però questa materia rischia di creare discrepanze, credo che l'impegno politico di trasferirla nell'ambito del disegno di legge n. 1507 potrebbe costituire una soluzione.

ANTONI. Il gruppo comunista, per esprimere il proprio orientamento, si rimette alla maggioranza.

BORGOGLIO. Concordo con le posizioni espresse dall'onorevole Spaventa.

GORIA, *Relatore*. Ritiro l'articolo aggiuntivo 10. 0. 2.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Gorìa, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. ...

« Ai conferimenti indicati nell'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, la disciplina fiscale ivi prevista si applica anche quando i relativi atti vengono stipulati posteriormente al 31 dicembre 1980 ma non oltre tre mesi dalla data di comunicazione di accertamento positivo del Comitato interministeriale per la programmazione economica o da quella di scadenza del termine di sei mesi senza che vi sia stata comunicazione di esito negativo, a condizione che la delibera di aumento di capitale sia stata adottata e la relazione al Comitato sia stata presentata entro il 31 dicembre 1980 ».

GORIA, *Relatore*. L'articolo aggiuntivo si rende necessario per rispondere ad un comportamento dell'amministrazione finanziaria successivo alla nostra discussione, anche se non ha attinenza con i problemi al nostro esame ma investe l'applicazione della legge n. 904 del 1977.

I colleghi ricorderanno che con questa legge si disciplinavano alcune condizioni agevolate per la ricomposizione finanziaria delle aziende; nel frattempo è uscita una circolare del Ministero delle finanze con la quale si sostiene che i termini di decadenza dai benefici per le aziende cui ci si riferisce (se il patrimonio è superiore a 5 miliardi deve essere espresso il parere del CIPE) decorrono dalla data di espressione di detto parere. La legge, invece, diceva che gli atti dovevano essere compiuti entro il 31 dicembre 1980.

Poiché ci troviamo di fronte ad una anomalia perché una disposizione data con circolare ministeriale è in contrasto con una norma di legge, l'articolo da me presentato tende a ripristinare correttezza formale trasformando in legge quanto disposto dal Ministero con circolare.

AZZARO. Si tratta di regolarizzare una attività sostanzialmente ma non formalmente corrispondente alle norme di legge.

Tutto ciò si rende necessario soprattutto perché il parere del CIPE spesso non viene espresso nei tempi necessari per poter godere delle agevolazioni.

SPAVENTA. Vorrei cogliere l'occasione per rilevare come il CIPE si sta avvalendo sempre più del principio del « silenzio accettazione » invece di farsi parte diligente nell'esame delle pratiche. La legge n. 904 è un'altro di quei casi in cui si è legiferato con fini programmatori cui poi non si è in grado di adempiere.

ANTONI. A nome del gruppo comunista, esprimo un parere favorevole.

Mi domando solo se non sia preferibile cambiare la frase « che la delibera di aumento di capitale sia stata adottata e... » con l'altra « che la delibera di aumento di capitale risulti sia stata adottata... ». Si sono infatti verificati dei casi in cui i termini sono stati posticipati in relazione all'iscrizione nei verbali.

GORIA, *Relatore*. Le delibere di aumento di capitale si fanno in assemblea stra-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

ordinaria, che ha particolari garanzie di pubblicità.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Goria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 11 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Sospendo la seduta per dieci minuti.

La seduta sospesa alle 12,50, è ripresa alle 13,15.

PRESIDENTE. Riprendiamo in esame gli articoli e gli emendamenti precedentemente accantonati.

GORIA, *Relatore*. Ritiro l'emendamento soppressivo del secondo comma all'articolo 3.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Goria e Antoni hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma dell'articolo 3 con il seguente:

« Se le dichiarazioni indicate nel primo comma sono state presentate ad ufficio incompetente questo deve trasmetterle all'ufficio competente entro il 31 dicembre 1981 ».

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Ricordo che il relatore onorevole Goria aveva presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, al terzo comma, aggiungere le parole: « per le dichiarazioni presentate negli anni 1979 e precedenti e dall'anno 1981 per quelle presentate nell'anno 1980 » (3. 4).

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Ricordo che l'onorevole Antoni ed altri avevano presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, aggiungere, al terzo comma, il seguente periodo:

« Entro gli stessi termini previsti per l'accertamento devono essere iscritte a ruolo le imposte liquidate sulla base delle dichiarazioni di cui al primo comma ».

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Ricordo che il relatore onorevole Goria aveva presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma sostituire le parole: « sino al 2 luglio 1980 » con le parole: « sino al 31 agosto 1980 » (3. 1).

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5 precedentemente accantonato.

Ricordo che il relatore onorevole Gorja aveva presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: « entro il 5 marzo 1980 » con le parole: « entro il 31 agosto 1980 » (5. 1);

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Il relatore onorevole Gorja ha presentato il seguente emendamento 5. 2:

Sopprimere il quarto comma.

GORIA, *Relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Il relatore onorevole Gorja ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Se le dichiarazioni indicate nel primo comma sono state presentate ad ufficio incompetente questo deve trasmetterle all'ufficio competente entro il 31 dicembre 1981 » (5. 2).

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Ricordo che il relatore onorevole Gorja aveva presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma sono aggiunte, in fine, le parole: « per le dichiarazioni pre-

sentate negli anni 1979 e precedenti e dall'anno 1981 per quelle presentate nell'anno 1980 » (5. 3).

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo aggiuntivo Usellini ed altri 8-bis. Ne do nuovamente lettura.

ART. 8-bis.

« Nei confronti dei soggetti che per i periodi di imposta, il cui termine di presentazione della dichiarazione è scaduto entro il 31 agosto 1980, hanno proceduto alla determinazione del reddito di impresa sulla base delle scritture contabili previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni non si applica la pena pecuniaria per infedele dichiarazione quando la infedeltà dipende esclusivamente dalla errata imputazione o dalla mancata imputazione al periodo di imposta di componenti positivi o negativi di reddito in dipendenza delle registrazioni regolarmente eseguite per lo stesso periodo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto » (8. 0. 2).

Ricordo che l'onorevole Gorja aveva presentato il seguente subemendamento:

Sostituire le parole da: « Nei confronti » fino a « 31 agosto 1980 » con le parole: « Nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione entro il 31 agosto 1980 e che » (0. 8. 0. 2. 1).

L'onorevole Usellini ha presentato il seguente subemendamento:

Sopprimere la parola: « esclusivamente » (0. 8. 0. 2. 2).

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

USELLINI. Propongo la soppressione della parola « esclusivamente » perché mentre in presenza di infrazione formale la norma dell'articolo 8-bis sarebbe operante, non lo sarebbe per la infrazione sostanziale. Siccome l'intenzione mia non era questa, bensì di identificare la situazione oggettivamente riconoscibile di una scadenza che il contribuente è obbligato a seguire nel compilare le scritture; propongo di sopprimere il termine « esclusivamente ».

ANTONI. Vorrei capire meglio la questione del termine « mancata »; dal momento che si tratta di imposte soggette a periodi annui, usare il termine « mancata » può significare omissione della dichiarazione dei cespiti che si sono verificati durante il successivo periodo di imposta.

In questo caso si potrebbe stabilire che eventualmente la norma può avere efficacia solo nel caso in cui è registrata una diversa dichiarazione del costo o del ricavo secondo le scritture di competenza o di cassa, nel senso che ci deve essere un accertamento da parte dell'amministrazione, chiarendo — in ogni caso — che non si tratta di omissione di cespiti, bensì di situazioni di imputazione a esercizio diverso.

USELLINI. Credo che il concetto espresso dal collega Antoni relativo alla diversa imputazione sia riassunto nel testo che prevede due ipotesi di situazioni; la errata dichiarazione, lo abbiamo già detto, si riferisce all'attribuzione di una componente di reddito ad un esercizio a cui non compete, mancata dichiarazione è relativa alla situazione opposta.

Se il testo non è chiaro non ho difficoltà ad accettare un'altra formulazione che racchiuda le due situazioni; quello che non mi pare possa essere messo in discussione è che la componente positiva o negativa è deducibile da scrittura obbligatorie tenute giornalmente ai fini dell'IVA, perché se ciò non fosse ci troveremmo in una situazione diversa da quella prevista e non maturerebbe la sanatoria.

GORIA, *Relatore*. Con chiarimenti forniti dall'onorevole Usellini, avendo sfiducia nelle interpretazioni parlamentari, esprimo parere nettamente contrario al testo dell'emendamento che contenesse il termine « esclusivamente ».

Qualora si dovesse andare in questa direzione il relatore si domanda se il problema non potrebbe essere risolto con un richiamo esplicito al primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della repubblica n. 597, che definisce i problemi relativi alla competenza e alla cassa, la dove dice: « I ricavi, proventi, costi e oneri concorrono a formare il reddito di impresa nell'esercizio di competenza a meno che la loro esistenza non sia ancora certa o il loro ammontare non sia ancora determinabile in modo oggettivo, nel qual caso sono imputati al reddito del periodo di imposta in cui si verificano tali condizioni ».

Ritengo quindi che il riferimento alla mancata applicazione — salvo una formulazione più corretta — dell'articolo 74 potrebbe essere alternativo all'indicazione della « errata imputazione o mancata imputazione » e in qualche modo eliminerebbe il problema di comprendere in questa norma omesse imputazioni, di qualsiasi esercizio, di costi e ricavi.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo aveva dichiarato di rimettersi alla decisione della Commissione. Tuttavia, qualora venisse soppressa la parola « esclusivamente », non potrà che essere contrario all'intero articolo 8-bis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0. 8. 0. 2. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento 0. 8. 0. 2. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 8-bis (8. 0. 2).

(È respinto).

Abbiamo così esaurito l'esame degli articoli.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1980

GORIA, *Relatore*. Propongo di sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo titolo proposto dal relatore.

(È approvato).

Chiedo l'autorizzazione al coordinamento formale del testo. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto all'inizio della seduta pomeridiana, al cui ordine del giorno verrà aggiunto il disegno di legge n. 1327 ove risultì tempestivamente trasferito in sede legislativa.

La seduta termina alle 14.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO